CAMERA DEI DEPUTATI N. 2384-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **AMBROSINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 29 novembre 1951 (*Stampato n. 1860*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(DE GASPERI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(CAMPILLI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 4 dicembre 1951

—

Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note firmato a Stresa il 25 maggio 1951, concernente alcune modifiche dell'Accordo italo-francese in materia di proprietà industriale, firmato a Roma il 29 maggio 1948

Presentata alla Presidenza l' 11 marzo 1952

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Accordo in materia di proprietà industriale, firmato a Roma il 29 maggio 1948, prevedeva all'articolo 6 il prolungamento, sotto certe condizioni, della durata dei brevetti per invenzioni appartenenti, in Francia, a cittadini italiani e, in Italia, a cittadini francesi. Con l'articolo 7 si stabiliva che le domande dirette ad ottenere il beneficio suddetto dovevano essere presentate presso i servizi competenti prima del 31 dicembre 1948, al più tardi.

Ma la ratifica dell'Accordo intervenne posteriormente a tale data, e naturalmente con maggiore ritardo la pubblicazione (in Italia, sulla *Gazzetta Ufficiale* del 26 ottobrei 1949; e in Francia sul *Journal Officiel* del 24 febbraio 1950), cosicché un certo numero di interessati si trovarono nell'impossibilità, non conoscendo il testo dell'Accordo, di presentare le domande di prolungamento dei brevetti in tempo utile, cioè infra il 31 dicembre 1948.

Con lo scambio di Note intervenuto a Stresa il 25 maggio 1951 nel corso di una riunione straordinaria della Commissione mista italo-francese, si è provveduto, allo scopo di eliminare gli inconvenienti verificatisi, a prorogare il termine utile per la presentazione delle domande da quello del 31 dicembre 1948, previsto dall'articolo 7 dell'Accordo, alla nuova data del 30 giugno 1952.

Data la manifesta utilità della proroga stabilita nello scambio di Note italo-francese firmato a Stresa il 25 maggio 1951, la Commissione ne raccomanda alla Camera l'approvazione.

AMBROSINI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

È approvato lo scambio di Note firmato a Stresa il 25 maggio 1951 e concernente la proroga del termine utile per la presentazione delle domande di prolungamento dei brevetti per invenzioni industriali, stabilito all'articolo 7 dell'Accordo italo-francese in materia di proprietà industriale del 29 maggio 1948, ratificato e reso esecutivo con la legge n. 752 del 18 luglio 1949.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.